



Spett.le
ISVAP
regolamentoarticolo34@isvap.it

Roma, 25 Luglio 2012

OGGETTO: richiesta modifica schema Regolamento Art. 34 Legge 27 del 24 Marzo 2012.

Gentili signori la nostra Associazione rappresenta alcuni iscritti alla sezione A, B ed E del RUI oltre che iscritti a registri di altri Stati Membri dell'Unione Europea.

In via preliminare indichiamo che il regolamento dovrebbe tenere conto dello spirito con cui la norma è stata scritta dal Legislatore. Tale spirito è evidentemente finalizzato ad un incremento della concorrenza al fine di ridurre il costo dell'assicurazione a carico dell'assicurato sia esso consumatore che non.

Art. 2, punto 1 lettera B: l'ambito di applicazione dovrebbe riguardare unicamente le imprese di assicurazione in quanto gli intermediari non sono in grado, talvolta per vincoli di esclusiva, o per mancanza di accesso ai preventivatori, di realizzare i richiesti tre preventivi. Ne consegue che il preventivo predisposto dall'Impresa di Assicurazione deve contenere tutti i requisiti utili all'Assicurato sia che il preventivo venga distribuito tramite un intermediario che direttamente dall'Impresa di Assicurazioni. Questa lettera quindi andrebbe cancellata dal Regolamento.

Art. 2, punto 2: la sostanziale differenziazione delle Imprese che non si avvalgono di intermediari stabilita al punto 2, evidenzia un palese contrasto in danno dell'assicurato e della trasparenza. Infatti il regolamento sembra privilegiare, non poco, le Imprese che non si avvalgono di intermediari mentre proprio queste imprese dovrebbero avvisare, per obbligo di regolamento e di trasparenza, che in assenza di un intermediario l'assicurato non ottiene:

1. Obbligo di formazione continua (non richiesto per le Imprese di Assicurazioni);
 2. Obbligo di assicurazione professionale (non richiesto per le Imprese di Assicurazioni);
- Pertanto il punto 2 dell'art. 2 deve, a nostro modesto avviso, essere rimosso.



Art. 5 : questo articolo sembrerebbe limitare l'informativa fornita ai clienti di Imprese di Assicurazione che non si avvalgono di intermediari ad un semplice richiamo nel sito Internet alla "possibilità" di avere offerte tramite il servizio di comparazione "Tuopreventivatore". Questa previsione è da un lato fortemente premiante per quelle società che non si avvalgono di intermediari (pur in presenza di un maggior rischio per il cliente assicurato privo delle garanzie offerte dall'intermediario) e dall'altro rende praticamente nulla la norma di legge che impone il confronto dei prezzi (e quindi una maggiore concorrenza) limitandolo ad un semplice link sul sito dell'Impresa. Questo articolo a nostro avviso deve essere lasciato come ulteriore obbligo da riportare sui siti Internet delle Imprese di Assicurazioni e degli Intermediari cioè applicabile a tutti i soggetti ma in aggiunta agli altri obblighi in seguito indicati a carico delle Imprese di Assicurazioni tutte.

Art. 6: questo articolo deve riguardare le Imprese di Assicurazioni oltre che gli intermediari e porre a carico delle sole Imprese di Assicurazione l'obbligo di fornire, unitamente al preventivo, i due preventivi concorrenti appartenenti ad altri Gruppi Assicurativi. Il comma 2 di detto articolo deve vedere sostituita la parola intermediari con a parola Imprese di Assicurazioni. Il punto 4 deve prevedere che la ricevuta dell'informativa sia conservata anche su supporto informatico e non solo cartaceo, in conformità alle disposizioni circa l'archiviazione dei documenti contabili ed amministrativi in vigore.

Art. 7 va eliminato in quanto la prescritta adeguatezza non viene modificata e non ha necessità di esserlo, dall'obbligo di preventivo multiplo introdotto dal Legislatore.

Codesta Associazione ribadisce che non rientra in alcun modo nella possibilità effettiva di alcun Intermediario intervenire sui contenuti dei contratti proposti dai Grossi Gruppi Assicurativi. Pertanto risulta impensabile che un Intermediario possa effettivamente ottenere tre preventivi da tre Gruppi Assicurativi differenti da sottoporre al proprio cliente. Quindi l'obbligo di fornire i tre preventivi deve per forza ricadere sull'Impresa di Assicurazioni, che ha mezzi e possibilità di predisporre i tre preventivi che saranno esaminati direttamente dall'Assicurando o dal proprio intermediario incaricato.

In conclusione infine segnaliamo quanto sia comunque complicato il Vostro lavoro a causa di una norma di Legge che, sebbene ispirata ad una maggiore concorrenza favorevole in questo periodo di crisi economica, di fatto è stata licenziata dal Parlamento come una norma utopistica che rischia, se mal interpretata, di produrre l'effetto contrario a quello sperato dal Legislatore (pensate solo se gli intermediari si vedessero costretti a richiedere un compenso per il reperimento dei tre preventivi, se non forniti dall'Impresa di Assicurazioni).

La nostra Associazione segnala che nei confronti del Legislatore sarebbe anche opportuna una nota relativa all'elevato costo della tassa dovuta dagli Assicurati nei rami,



come la RC Auto, resi obbligatori e come tale tassa superi di gran lunga il margine di profitto delle Imprese di Assicurazioni o la provvigione degli Intermediari ed in questo periodo di crisi questa situazione meriterebbe una riflessione a vantaggio degli Assicurati con provvedimenti di riduzione delle aliquote delle tasse sulle assicurazioni obbligatorie per legge.

Ciò anche per contrastare il pericoloso proliferare di contratti di noleggio a lungo termine in Paesi dell'Unione Europea che offrono aliquote IVA, tariffe assicurative e tasse sui premi di gran lunga inferiori a quello del nostro Paese che al contrario dovrebbe tutelare il proprio mercato interno e gli indennizzi dei propri residenti messi a rischio nel caso in cui residenti Italiani circolino in modo permanente con auto con targa ed assicurazione straniera sul territorio della Repubblica Italiana, con grave danno per le entrate tributarie Italiane e quindi per i residenti tutti.

Buon lavoro.

Cordiali saluti.

Assointermediari
Il Presidente del Comitato Esecutivo